## IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Considerando come la tranquillità pubblica per la concordia dei buoni Cittadini fin qui goduta in tutta la Toscana, sia rimasta turbata in alcuni luoghi di Campagna del compartimento Aretino; — Come sebbene questi siano fatti isolati, pure, perciò appunto formando brutto contrasto con l'ordine pubblico generalmente mantenuto, voglia esser subito ed energicamente represso onde il malo esempio non si propaghi; — Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento dello Interno, ha Decretato e Decreta quanto appresso:

Art. 1. Viene spedito nel Compartimento di Arezzo una colonna mobile per prestar man forte alla Legge contro i moti Reazionari che turbano l'ordine in alcuni luoghi della Campagna.

Art. 2. Questa Colonna comincerà dall'occupare il Comunello di Puliciano.

Art. 3. Le spese della occupazione saranno sostenute dagli Autori dei disordini che siano riconosciuti tali dalla Commissione di che sarà detto in appresso. Altrimenti, dal popolo, Comunello e Comune che siano militarmente occupato.

Il Governo peraltro esigerà sempre dal popolo, Comunello e Comune le dette spese, salvo in essi il diritto di rivalersi contro gli Autori del disordine.

Art. 4. Lasciati al corso ordinario di giustizia, e sotto la censura delle Leggi Comuni i delitti che contro la pubblica tranquillità sono stati fin qui commessi in alcune campagne del compartimento di Arezzo; a cominciare dalla pubblicazione del presente Decreto; ogni moto reazionario che di nuovo vi si verifichi, e che per le cause onde procede, o per il fine cui è diretto, o per il suo materiale carattere possa definirsi per un'attentato contro il Governo, o contro l'ordine stabilito, o contro la tranquillità pubblica, cadrà sotto la censura delle Leggi Militari, e gli Autori e complici di esso verranno puniti con le pene in dette Leggi stabilite.

Art. 5. A tale oggetto viene istituita una Commissione militare composta di

- 1. Ferdinando Gatteschi
- 2. Dott. Francesco Guerri
- 3. Tenente Frosali
- 4. Capitano De Roemer
- 5. Brunelli Giuseppe
- 6. Avv. Giuseppe Dami.

Art. 6. Alla Commissione stessa restano aggiunti il Dott. Carlo Caramelli e il Dott. Raffaello Bandini il primo per disimpegnare presso la medesima le funzioni di Procuratore del Governo, il secondo per la istruzione dei relativi processi.

Art. 7. La direzione dei processi sarà volta per volta affidata ad uno dei più vicini Pretori che destinerà il Procuratore del Governo, e che dovrà agire sotto la sua dependenza.

Art. 8. La istruzione degli atti dovrà essere completamente ultimata dentro giorni tre. Nel concorso soltanto di gravi cause, sulla richiesta del Procuratore del Governo, potrà questo termine esser prorogato dal Presidente della Commissione fino in giorni otto.

Art. 9. La Commissione seguirà sempre la Colonna Mobile nei luoghi che a mano a mano sia necessario occupare, ed in questi dovrà esercitare il suo ufficio.

Art. 10. La sentenza della Commissione è eseguibile dopo ventiquattro ore.

Art. 11. Il Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento dello Interno, ed il Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento di Giustizia e Grazia, ciascuno nelle parti che loro spetta, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventitre marzo milleottocentoquaran-

Il Presidente del Governo Provvisorio Toscano G. MONTANELLI.

Il Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento dello Interno F. C. MARMOCCHI.

Il Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento di Giustizia e Grazia L. ROMANELLI.